

## IMPOSTE E TASSE

di **IDA DOMINICI****Meccanismo del bonus ricapitalizzazione nel "Decreto Rilancio"**

*Previsto un credito d'imposta pari al 20% del capitale versato (massimo 2 milioni di euro), sempre che l'emergenza abbia provocato una riduzione dei ricavi non inferiore al 33%, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.*

L'art. 26 del " *Decreto Rilancio* " prevede a favore dei soci delle società che ricapitalizzano il capitale sociale, un nuovo bonus sotto forma di **credito d'imposta** pari al **20% del capitale versato** . L'investimento massimo del **conferimento in denaro** sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere **2.000.000 euro** . Beneficiarie della misura sono le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata e le società cooperative, esclusi i soggetti di cui all'art. 162- *bis*, che abbiano subito nei mesi di marzo e aprile 2020 a causa del Covid-19, una **riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi** di cui all'art. 85, c. 1, lett. a) e b), del Tuir, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in misura **non inferiore al 33%** . Condizione fondamentale è che abbiano **deliberato ed eseguito** , dopo l'entrata in vigore del " *Decreto Rilancio* " ed entro il 31.12.2020, un **aumento di capitale** a pagamento e integralmente versato **non inferiore a 250.000 euro** .

Le condizioni sono stringenti. Le società, oltre a non essere ricomprese, alla data del 31.12.2019, nella categoria delle **imprese in difficoltà** ai sensi del Regolamento (UE), devono avere una situazione di **regolarità contributiva e fiscale** ed **essere in regola con le disposizioni vigenti** in materia di normativa edilizia e urbanistica, lavoro, prevenzione degli infortuni e salvaguardia dell'ambiente. Inoltre non devono rientrare tra le società che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea. Altra causa ostativa al beneficio è la condizione che nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non sia intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e Iva nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'art. 12, c. 2 D.Lgs. 10.03.2000, n. 74.

Pena la decadenza della misura, alla società oggetto del conferimento in denaro **è vietata la distribuzione di riserve** di qualsiasi tipo prima del 1.01.2024; in caso di violazioni, il socio-contribuente dovrà restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali. Se i soci per i conferimenti in denaro effettuati entro il 31.12.2020 beneficiano del credito d'imposta pari al 20% delle somme conferite, le società ricapitalizzate si vedranno riconoscere, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un **credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto** , fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale effettuato entro il 31.12.2020, e, comunque, nei limiti di 800.000 euro.

Le perdite fiscali riportabili nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione del credito saranno ridotte per un importo pari all'ammontare del credito d'imposta riconosciuto. Il credito d'imposta è **utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento** e in quelle successive, fino a quando non se ne conclude l'utilizzo, nonché in compensazione (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241), a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 24.12.2007, n. 244, e di cui all'art. 34 L. 23.12.2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5, del Tuir.